

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO -15/29/2012

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso di GE. CL. contro l'avviso di accertamento per maggior IRPEF 2003 e somme aggiuntive di legge in epigrafe meglio specificato, ed in contraddittorio con il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 407 del 16/11-16/12/2009 accoglieva in quanto fondata, l'impugnazione con conseguente acclarata inefficacia del contestato avviso. Disattendendo il diverso convincimento dell'Ufficio Finanziario - di debenza da parte della contribuente dell'imposta sostitutiva del 4% o conseguente alla rideterminazione del valore delle quote di partecipazione di quella nella Immobiliare Vanzago sas al 28.1.1991 attraverso la prevista relazione giurata di stima e causa per la intervenuta successiva loro cessione dr maggior plusvalenza - i primi Giudici ritenevano incensurabile l'operato della ricorrente perché conforme a legge. Di qui l'appello dell'A.F. che ha censurato la citata sentenza per l'unico assorbente motivo dell'errata applicazione al caso di specie da parte della CTP, della normativa sul capital gain affidandosi, a suo dire, ad un acritico recepimento delle inattendibili argomentazioni della contribuente: anche escludendo l'operatività degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 per effetto della connotazione di norma transitoria dell'invocato art. 14, la pretesa della Gemelli si rileverebbe senz'altro infondata per effetto dell'art.5 c.1 della L. n.448/2001 che, in luogo del valore di acquisto dei titoli posseduti e negoziabili alla data del 1° gennaio 2002 riconosce quello diverso determinato attraverso la prevista perizia giurata di stima del bene a detta data alla tassativa condizione dell'assoggettamento dello stesso ad un imposta sostitutiva. Nel costituirsi in questo grado la contribuente insiste per la conferma della sentenza impugnata ritenendo di aver fatto buon uso della norma che la esonera dal pagamento dell'imposta sostitutiva pretesa dall'Ufficio: l'invocato art. 14 c.8 e 9 del D.Lgs. n.461/1997 assorbente nel caso per la sua connotazione di norma transitoria giustificatrice della pretesa esenzione, che l'ex adverso invocato art.5 della L. n. 448/2001 non fa venir meno riferendosi espressamente a rideterminazione del valore per partecipazioni qualificate con asseverazione mediante stima posta in essere in epoca di gran lunga successiva (gennaio 2002) a quella che ha riguardato i titoli che qui interessano e di cui peraltro, l'appellata non ha inteso avvalersi. V'è appello incidentale in punto spese da parte di quest'ultima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie dedotta in giudizio, per le modalità ed i tempi di esplicitazione degli atti alla stessa connessi e conseguenti, non consente, se non in forza di una inammissibile quanto estemporanea forzatura interpretativa - ci riferiamo agli artt. 5,6,7 del D.Lgs. n.461/1997 e 5 c.1 L. n.448/2001 invocati anche in questa sede dall'appellante - di superare il chiaro disposto dell'art. 14 c.8 e 9 del menzionato D.Lgs. n.461/1997. La contribuente, quando decise di rideterminare il valore della sua partecipazione nella Imm.re Vanzago s.a.s. - che andava a mutarne quello di acquisto ai fini fiscali in prospettiva di eventuali plusvalenze da capital gain - lo fece avvalendosi della specifica norma, di chiara natura transitoria per esplicita volontà del legislatore, che lo consentiva attraverso il ricorso a perizia giurata di stima delle riferite partecipazioni, a cura dei soggetti qualificati pure per legge, alla data del 28/1/1991 (art. 14 C.8 e 9 D.Lgs. n.461/1997). Detta disposizione legislativa non poneva alcuna ulteriore condizione oltre quella della stima del bene interessato a detta data con la modalità della perizia giurata: non veniva posta a carico del contribuente che si fosse

avvalso della riferita procedura di rivalutazione dei beni interessati, alcun onere di natura fiscale come preteso dall'Ufficio appellante. La natura stessa della norma, in quanto di natura transitoria, non consente richiami se non in quanto dalla stessa previsti e disposizioni limitative che non siano espressamente contemplate: d'altronde il legislatore quando ha preteso, nei casi analoghi, il pagamento di una imposta sostitutiva quale condizione per potersi avvalere della procedura di rideterminazione del valore in argomento, lo ha fatto espressamente esplicitandolo nello stesso contesto normativo contemplante la procedura di rivalutazione (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Tanto vale, tra le altre numerose disposizioni regolanti l'istituto del capital gain, per l'invocata legge 488/2001 il cui art. 5 l'Ufficio Finanziario ritiene debba applicarsi la caso di specie; detta norma contempla sì il pagamento dell'imposta sostitutiva ma lo prevede nel caso in cui la rivalutazione dei titoli e/o quote sia sta posta in essere con le consuete modalità di stima, alla data del gennaio 2002: non è il nostro caso atteso che la contribuente, come risulta per tabulas, non si è per nulla avvalsa di quest'ultima norma avendo tenuto fermo il valore della partecipazione da lei posseduta come determinato mediante la perizia giurata di stima al 28/1/1991, senza far ricorso alla suddetta L. 488/2001 che ne consentiva la rideterminazione all'1/1/2001 con il pagamento dell'imposta sostitutiva. L'immotivata compensazione delle spese processuali da parte dei primi Giudici impone l'accoglimento dell'appello incidentale della contribuente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate; in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese di 1° grado che liquida in € 2.244,00 di cui euro 244,00 per diritti e il resto per onorari. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del grado che liquida in complessivi euro 2.700,00 di cui euro 240,00 per diritti e il resto per spese, oltre gli accessori di legge.